

Regolamento Generale della Scuola di Eccellenza Universitaria “Tullio Levi-Civita”

Premessa

La Scuola di Eccellenza Tullio Levi Civita, nella sede unica di Cisterna di Latina, ha finalità di istruzione universitaria superiore, di ricerca e alta formazione, e costituisce lo strumento di formazione e potenziamento degli studenti selezionati, quale concentrazione di risorse umane ad alta qualificazione e specializzazione, per il quale è previsto, oltre alle possibilità di residenza, un servizio di formazione potenziata, altresì destinato anche ad un numero prestabilito di studenti non residenti ma ammessi al programma.

La Scuola di Eccellenza ha il fine istituzionale di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico. A tal fine essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, attraverso corsi di approfondimento che affiancano ed integrano i corsi universitari. Gli studenti della Scuola devono essere iscritti ad un corso di laurea gestito da una delle università del Lazio, dell'Abruzzo e della Campania e sono tenuti a partecipare ai corsi impartiti presso la Scuola.

La Scuola è stata avviata dall'Istituzione Conoscere, ente strumentale del Comune di Cisterna di Latina, ed in seguito alla costituzione della Fondazione per la diffusione e lo sviluppo della cultura scientifica “Tullio Levi Civita” è gestita in collaborazione tra i due enti, in base ad accordo di collaborazione appositamente sottoscritto.

La gestione amministrativa e contabile delle attività della Scuola di Eccellenza nella sede di Cisterna di Latina è affidata alla Fondazione, mentre la gestione scientifica della Scuola è affidata alla Commissione di Gestione nominata ad hoc dal Comitato tecnico scientifico della Fondazione.

Art. 1

La gestione operativa delle attività didattiche della Scuola di Eccellenza è affidata alla figura del Direttore della Scuola, coadiuvato da un Segretario, un Assistente Tecnico, un Assistente Amministrativo e da uno o più *Tutor*.

Il Direttore della Scuola presiede la Commissione di Gestione e assieme ad essa sovrintende al regolare funzionamento della Scuola in tutti i suoi aspetti, fissando tempi e modalità di svolgimento delle attività didattiche. Il Direttore è individuato dal Presidente della Fondazione, sentito il Collegio dei Garanti ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Conoscere, tra i professori ordinari di discipline fisico-matematiche.

Il Direttore ricopre le seguenti funzioni:

1. Coordinamento delle attività didattiche della Scuola Preparatoria agli studi universitari;
2. Selezione dei *Tutor* per la Scuola di Eccellenza;
3. Approvazione dei programmi didattici e di tutoraggio per la Scuola di Eccellenza;
4. Promozione delle iniziative scientifiche, di supporto alle attività della Scuola di Eccellenza;
5. Controllo del profitto negli studi e del corretto funzionamento delle attività didattiche della Scuola di Eccellenza;
6. Promozione del radicamento della Scuola di Eccellenza nel territorio, quale fattore propulsivo di crescita economica e sociale;

7. Promozione di manifestazioni scientifiche, corsi didattici intensivi, seminari, scuole dottorali, mostre, ed attività similari anche concedendo l'utilizzo per brevi periodi delle stanze già assegnate agli "studenti dimoranti", definito nell'Art. 2 del presente Regolamento, sempre curando il coordinamento di tali attività con quelle istituzionali della Scuola

Il Direttore ha oltre a ciò il compito di favorire e coordinare progetti comuni con i Responsabili dei Laboratori attigui ai locali della Scuola di Eccellenza nella palazzina Ex-Nalco con l'obiettivo di una maggior integrazione della Scuola stessa con il processo formativo universitario. Deve inoltre sviluppare attività di coordinamento con la Scuola Preparatoria, gestita dalla Fondazione.

Il Direttore deve promuovere i rapporti di interscambio con le istituzioni pubbliche e private in generali presenti nel territorio per sviluppare un processo di dialogo con il sistema produttivo presente nel territorio.

Art. 2

Il Presidente della Fondazione bandisce concorsi a posti di "studente dimorante". Il bando sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione, e mediante gli organi di stampa e tutti gli altri mezzi che saranno ritenuti opportuni. Il bando di concorso dovrà prevedere una data di scadenza per la presentazione delle domande ed una data di convocazione dei candidati alle prove di selezione. Il bando dovrà anche indicare il recapito al quale dovranno essere spedite le domande di partecipazione, che dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta (A/R). I posti di "studente dimorante" sono riservati agli studenti universitari di Facoltà ad indirizzo tecnico-scientifico. Gli studenti vincitori del predetto concorso sono tenuti al versamento di una retta per contribuire alle spese di gestione della Scuola, a parziale rimborso di quelle sostenute dalla Fondazione e dalla Istituzione per l'alloggio. La retta dovrà essere versata nelle casse della Fondazione. L'entità di tale retta è stabilita all'inizio di ogni semestre dalla Commissione di Gestione tenuto conto delle disponibilità finanziarie. In ogni bando saranno indicati il numero dei posti messi a concorso insieme al numero di esoneri dal pagamento previsti. L'esonero dal versamento della retta sarà assicurato ai più meritevoli, trimestre per trimestre, su decisione della Commissione di Gestione, visto il profitto degli studi di ciascun "studente dimorante". I vincitori del concorso assumeranno lo status di "studente dimorante". Lo status di "studente dimorante" ha durata semestrale rinnovabile previo giudizio insindacabile dei competenti organi della Fondazione.

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e l'Assemblea della Fondazione individueranno le risorse economiche necessarie ad organizzare la Scuola. In particolare saranno finanziate borse di studio per gli "studenti dimoranti" che saranno assegnate ad insindacabile giudizio della Commissione di Concorso, nominata dal Presidente della Fondazione su indicazione della Commissione dei Garanti e della Commissione di Gestione. L'entità di tali borse sarà variabile, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e del profitto negli studi, come accertato dall'Assemblea e dalla Commissione di Gestione.

Art. 4

Il Presidente della Fondazione, su indicazione della Commissione dei Garanti, provvede a nominare una Commissione di Concorso, costituita da tre membri Professori e/o Ricercatori universitari ed un Segretario. La Commissione di Concorso seleziona fra i candidati all'ammissione quelli ritenuti più

meritevoli. Il Presidente, visto il verbale redatto dalla Commissione di Concorso, ammette gli “studenti dimoranti” nella Scuola. La Fondazione “Tullio Levi-Civita” riconosce la possibilità di partecipare alla selezione a tutti i cittadini dell’Unione Europea e di tutti gli Stati che assicurano un pari trattamento ai cittadini Italiani. In particolare non sarà consentita alcuna discriminazione sulla base di differenze di sesso, di razza, di convinzioni politiche o di altro tipo. La selezione sarà fondata sull’accertamento delle capacità di ragionamento e di astrazione possedute e/o potenziali del candidato. Sarà richiesta al candidato la padronanza della lingua inglese. Il concorso di ammissione dovrà comprendere almeno due prove scritte ed una orale e dovrà accertare la cultura generale del candidato e la sua attitudine allo studio. Saranno preferiti candidati che mostrino attitudini al pensiero originale e che dimostrino la capacità potenziale di condurre ricerche in campo scientifico e tecnologico. A suo insindacabile giudizio la Commissione di Gestione assegnerà e potrà ritirare ad ogni candidato lo status di “studente dimorante”, mediante l’attribuzione di un posto nella Scuola. Gli “studenti dimoranti” sono tenuti a rispettare gli obblighi specificati nei seguenti articoli e nel Regolamento Interno alla Scuola, di cui al successivo articolo 9. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme applicate nell’espletamento dei Concorsi di Ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università di Roma *La Sapienza*, secondo quanto riportato nel sito istituzionale dell’Università.

Art. 5

Gli “studenti dimoranti” devono frequentare con profitto i corsi universitari. La Commissione di Gestione di cui in premessa assegna ad ogni “studente dimorante” un *Tutor*. Su proposta del *Tutor*, la Commissione di Gestione delibera sull’eventuale rinnovo per il successivo semestre dello status di “studente dimorante”. La Commissione di Gestione può rinnovare lo status di “studente dimorante” fino al conseguimento di un titolo di dottore per la ricerca.

La Commissione di Gestione stabilisce l’eventuale erogazione della borsa di studio nonché l’entità della stessa. A tal fine, la Commissione di Gestione considera titolo preferenziale lo svolgimento di tesi di laurea e dottorali nei laboratori di ricerca situati nel territorio provinciale. La Commissione di Gestione stabilisce quando uno “studente dimorante” possa collaborare alle attività di ricerca dei Laboratori attivi nel territorio provinciale: in questo caso lo “studente dimorante” è detto “collaboratore alla ricerca” e può essere esonerato da alcune delle attività seminariali. Per uno studente collaboratore alla ricerca può essere previsto un compenso.

La Commissione di Gestione ogni semestre delibera un piano degli studi per ciascun “studente dimorante”, lo stesso sarà tenuto a seguirlo pena la decadenza. Tale piano di studi dovrà includere attività di studio e ricerca supplementari rispetto a quello previsto per il Corso di Laurea seguito dallo studente. Il piano di studi individuale per ciascun “studente dimorante” dovrà essere finalizzato al conseguimento di un livello di preparazione eccellente, molto al di sopra del livello medio degli studi universitari.

Art. 6

La Commissione di Gestione stabilisce le linee di ricerca da sviluppare in base alle indicazioni dell’Assemblea della Fondazione. In particolare stabilisce il profilo culturale di specializzazione auspicabile per gli “studenti dimoranti”. Conseguentemente la Commissione di Gestione organizza per gli “studenti dimoranti” seminari, visite di studio, corsi di supporto a quelli universitari, attività di laboratorio e stage presso altre università o enti di ricerca o società pubbliche o private che sviluppino innovazione scientifico-tecnologica.

Lo “studente dimorante” è tenuto a partecipare alle attività che la Commissione di Gestione ritenga necessarie alla sua formazione, pena la decadenza dallo status, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno. Il controllo del profitto del singolo studente è esercitato dalla Commissione di Gestione, che può delegare al *Tutor* la valutazione dell’impegno profuso e del profitto ottenuto. La Commissione di Gestione favorisce l’interazione degli “studenti dimoranti” con studenti stranieri nell’ambito delle attività di ricerca dei laboratori radicati in Provincia di Latina. Saranno accolti presso la Scuola studenti stranieri, in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana o nella lingua inglese, nell’ambito di programmi formativi di collaborazione con l’estero.

Art. 7

Il Direttore e la Commissione di Gestione si riservano il diritto di utilizzo per brevi periodi delle stanze già assegnate agli “studenti dimoranti” al fine di ospitare manifestazioni scientifiche, corsi didattici intensivi, seminari, scuole dottorali, mostre, ed attività similari. L’Assistente Amministrativo o l’Assistente Tecnico devono avvertire lo studente dimorante almeno entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Lo studente dimorante deve altresì consegnare la stanza e gli arredi ad esso assegnati nei termini previsti in particolare dall’Art. 12 del presente Regolamento.

Art. 8

Ogni comportamento illegale, oppure ritenuto deprecabile dalla Commissione di Gestione, che susciti pubblico scandalo, che rischi di incrinare od offuscare l’immagine della Fondazione “Tullio Levi-Civita”, dell’Istituzione Conoscere, della Provincia di Latina, dei Comuni aderenti alla Fondazione (nomi ben noti agli “studenti dimoranti”) oppure che metta a repentaglio la tranquillità della Scuola e dei laboratori situati nella palazzina ex-Nalco, comporterà l’espulsione immediata dalla Scuola dello “studente dimorante” identificato come responsabile, la sospensione dell’erogazione delle borse di studio di cui gode e l’eventuale avvio di una azione giudiziaria nei suoi confronti. Il decreto di espulsione e sospensione dalla borsa, adottato dal Direttore della Scuola di eccellenza, sarà consegnato, in duplice copia, al *Tutor* dello studente nonché recapitato nella cassetta postale personale dello “studente dimorante” presso la Scuola, prevista nel Regolamento Interno. Sarà cura del *Tutor* darne comunicazione anche verbale all’interessato. L’interessato potrà ricorrere solo alla Commissione di Gestione per chiarimenti o contestazioni. In caso di conferma del decreto da parte della Commissione di Gestione, lo studente è obbligato a lasciare immediatamente la Scuola.

Art. 9

La vita comunitaria nella Scuola è regolata da un Regolamento Interno formulato ed approvato dalla Commissione di Gestione. Lo “studente dimorante” è in ogni caso tenuto ad un comportamento rispettoso delle strutture che lo ospitano, dei *Tutor*, del Direttore della Scuola, del Segretario, dell’Assistente Tecnico e dell’Assistente Amministrativo e degli altri studenti ed in ogni caso consono alla dignità di una istituzione universitaria. Su proposta della Commissione di Gestione il Direttore della Scuola può, in qualsiasi momento, disporre l’allontanamento immediato di quegli studenti che con il loro comportamento rendano difficile la vita comunitaria.

Art. 10

Nelle more dell’espletamento del concorso di ammissione, la Commissione di Gestione può consentire per periodi limitati di mesi due l’accesso alla Scuola. Gli studenti che usufruiranno di tale autorizzazione saranno soggetti alle prove di valutazione periodiche e si impegnano a lasciare la Scuola su richiesta della Commissione di Gestione. Gli “studenti dimoranti” e quelli ammessi

temporaneamente dalla Commissione di Gestione sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione che viene allegata e che fa parte integrante di questo Regolamento.

Art. 11

All'atto dell'ammissione lo studente deve versare alla Fondazione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero e a garanzia delle proprie responsabilità la somma di € 400,00, con necessità di ricostituzione della stessa nel caso di danni causati nel corso del semestre: la cauzione sarà trattenuta dalla Fondazione a titolo di risarcimento danni nel caso in cui lo studente ne cagioni alla Scuola. La cauzione sarà restituita allo studente, al termine della sua permanenza nella Scuola ed a seguito di sua domanda formale al Presidente dell'Istituzione, fatte salve le detrazioni per eventuali danni da lui cagionati.

Gli "studenti dimoranti" saranno altresì considerati dalla Commissione di Gestione responsabili in solido e quindi tenuti al risarcimento degli eventuali danni cagionati alle parti comuni della Scuola, qualora non siano individuati i responsabili.

Nel caso in cui la cauzione si riduca di oltre il 20% per danni causati durante l'anno accademico, lo studente dovrà reintegrare la stessa entro 7 gg. dal ricevimento della comunicazione, pena la perdita del posto nella Scuola. Nel caso di danni di importo superiore a quello della cauzione, l'intero danno dovrà essere risarcito entro 7 gg. dalla comunicazione, pena la perdita del posto e la segnalazione alle autorità competenti.

Ogni giorno di permanenza nella Scuola oltre la data fissata per la chiusura comporta il pagamento di €100,00 più tutti gli eventuali danni causati all'Amministrazione per i problemi organizzativi e gestionali. Questa penale sarà trattenuta dalla cauzione e nel caso in cui l'ammontare della cauzione non risulti sufficiente l'Amministrazione recupererà in maniera coattiva il dovuto chiedendo al Giudice competente l'emissione del Decreto ingiuntivo per patto espressamente accettato dallo studente.

Art. 12

L'ammissione alla Scuola è subordinata alla presentazione del certificato medico rilasciato dalla Azienda Sanitaria competente, dal quale risulti che lo studente è in buone condizioni di salute generale ed è esente da manifestazioni contagiose in atto.

Nel caso in cui uno "studente dimorante" contragga malattia contagiosa o infettiva, egli è tenuto a darne immediata comunicazione all'assistente amministrativo, i cui compiti sono specificati nel Regolamento Interno, consegnando altresì certificato medico comprovante la natura della malattia e la possibilità di permanenza presso la Scuola; ove a seguito di tali accertamenti medici non sia possibile la permanenza, lo studente dovrà lasciare l'alloggio fino a guarigione avvenuta, comprovata da certificato medico.

In caso di assenza giustificata superiore a due giorni, il rientro e la riammissione alle attività della Scuola dello "studente dimorante" sono subordinati alla presentazione del certificato medico di buona salute.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esclusione definitiva dalla Scuola.

Art. 13

Gli "studenti dimoranti" hanno diritto ad un posto letto, in camere che possono essere doppie o triple. Con l'assegnazione del posto letto gli "studenti dimoranti" ricevono in consegna gli arredi loro assegnati, contraddistinti da un numero d'inventario. L'assegnazione del posto letto non dà agli

“studenti dimoranti” il diritto all’uso esclusivo di una particolare stanza. E’ riservato il diritto di richiedere il trasferimento in altra stanza della Scuola, con anticipo di 7 giorni, salvo casi particolari. L’assegnazione del posto letto e di tutto quanto in esso contenuto ha carattere strettamente personale.

L’assegnatario è responsabile a termine di legge di quanto avviene nella stanza in cui alloggia.

Lo studente ammesso alla Scuola prende in consegna l’alloggio e le suppellettili che gli vengono consegnate, con l’obbligo di non sostituirle e di restituirle alla fine della sua permanenza.

Nel caso in cui si accerti che gli arredi che risultano assegnati ad uno studente siano stati rinvenuti altrove, lo studente assegnatario è tenuto al risarcimento degli oneri sostenuti per il ripristino dello status quo ante, nel caso in cui lo studente non provveda direttamente.

Allo studente è fatto obbligo di lasciare immutato lo stato della camera che gli è stata assegnata.

Al momento di lasciare la stanza, lo studente dovrà avvertire l’Assistente Amministrativo o l’Assistente Tecnico, per consentire un immediato controllo su eventuali danni agli arredi. In mancanza di constatazione congiunta dello stato della camera lo studente accetterà senza contestazioni la constatazione del danno come accertata dall’assistente amministrativo. Lo studente sarà inoltre responsabile in solido, con eventuali altri assegnatari, della conservazione degli arredi, delle dotazioni e degli impianti destinati ai servizi generali.

Lo studente è tenuto ad avvisare immediatamente l’Assistente Amministrativo o l’Assistente Tecnico (i cui compiti sono specificati nel Regolamento Interno) di ogni eventuale danno. Se tale danno fosse cagionato da uno studente, una volta accertata la spesa necessaria per la riparazione, sarà comunicata la stessa allo studente che è tenuto a rimborsarla.

Art. 14

I residenti devono sempre assicurarsi che il proprio comportamento non causi rischi alla custodia dei beni mobili ed immobili della struttura. In particolare essi sono tenuti a mantenere chiusa a chiave la propria stanza quando non è occupata ed a chiudere la porta d’ingresso principale, entrando e uscendo dalla Scuola.

Art. 15

Qualora uno “studente dimorante”, completi i suoi studi e/o si trasferisca presso altre sedi universitarie situate fuori dalla Regione Lazio, dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Campania, o abbandoni gli studi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al *Tutor*, a liberare il posto letto fino a quel momento da lui occupato e a riconsegnare le chiavi di accesso ai locali della Scuola, fermo restando l’obbligo di definire e risolvere le eventuali pendenze amministrative.

Art. 16

Il Presidente della Fondazione, su proposta della Commissione di Gestione, designa un Collegio di Garanti della Scuola. Tale Collegio è formato da almeno tre personalità scientifiche di levatura internazionale e vigila sulla politica culturale e sulle scelte didattiche della Commissione di Gestione. Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è tenuto a partecipare alle sue riunioni e a redigerne verbale, da comunicare al Presidente della Fondazione ed al Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione.

Art. 17

Per ogni controversia fra la Fondazione e uno “studente dimorante” è previsto l’esclusivo ricorso ad un Collegio Arbitrale formato da tre Arbitri, uno designato dallo studente, uno designato dalla

Commissione di Gestione ed un terzo designato di comune accordo dai primi due. Per tutto ciò che non espressamente previsto da questo regolamento si fa riferimento al Codice Civile e Penale della Repubblica Italiana. Il Foro competente è quello di Latina.

Cisterna di Latina,